



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

LA SPEZIA

ORDINANZA N. 115/2025

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE IN MERITO AL PORTICCILO TURISTICO CIRCOLO VELICO MONTEROSSO NEL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE (SP), IN LOCALITÀ “IL GIGANTE” – “DARSENA DI LEVANTE”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto della Spezia, C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO** l’art. 105 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTA** la L.R. 28 aprile 1999, n. 13 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 3 gennaio 2002, n. 1;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2004 dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che ha sostituito il Decreto 12 dicembre 1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre”;
- VISTA** la circolare n. 120, Serie I, Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24 maggio 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTA** la Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti disicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il dp. prot. n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;

- VISTE** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge n. 172/2003;
- VISTO** il dp. n. M_TRA 040701 del 3 maggio 2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente a quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";
- VISTO** il dp. prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTA** la Licenza di concessione n. 01/2010 del Registro concessioni e n. 1304/2010 del Repertorio degli Atti, rilasciata in data 22 marzo 2010, dal Comune di Monterosso al Mare, in favore del "Circolo Velico Monterosso – Gino e Bebe De Andreis";
- VISTO** l'Atto Suppletivo alla suddetta licenza di concessione, n. 136 del Repertorio in data 10 Marzo 2025 ai fini del mantenimento di un approdo per diporto nautico;
- VISTA** la sentenza T.A.R. Liguria, Sez. I n. 618/2024, confermata con Sentenza del Consiglio di Stato n.2820/2025 Reg. Prov. Coll., che ha specificato, con riguardo alla balneazione che "(...) **il Circolo Velico concessionario rimane assoggettato al potere della Capitaneria di Porto di dettare prescrizioni funzionali a tutelare i bagnanti che accedono all'arenile di levante**, come, del resto, precisato sia nella variante al p.u.d., sia nel nuovo regolamento del porticciolo, che fanno salve le competenze dell'Autorità marittima in ordine agli aspetti legati alla sicurezza in mare. Va però precisato che, qualora la Capitaneria reputasse indispensabile interdire i bagni tout court, essa dovrà dare esplicita e puntuale contezza delle ragioni della proibizione, mentre non potrà invocare la non balneabilità delle acque portuali: ciò per evitare che l'esercizio del potere trasmodi in arbitrio e sia foriero di ingiustificate disparità di trattamento tra gli amministrati, dato che, come si è detto, in situazioni analoghe la vicinanza dell'approdo non viene ritenuta ostativa alla balneazione. (...)";
- VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 24 del relativo Regolamento;
- VISTO** il combinato disposto degli articoli 29 e 49 del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli artt. 9 e 59 del Regolamento del Codice della Navigazione;
- VISTI** gli artt. 2, 17, 28, 30, 47, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- PRESO ATTO** di quanto stabilito nella richiamata sentenza del TAR Liguria n. 618/2024, circa l'assoggettamento del concessionario interessato alla potestà regolamentare di questa Autorità Marittima, in materia di sicurezza marittima e balneare;
- CONSIDERATO** che il Comune di Monterosso al Mare (SP) ricade nella giurisdizione territoriale di questo Circondario Marittimo;
- RITENUTO**, pertanto, necessario, sulla scorta di quanto ribadito dal G.A. circa la suddetta potestà regolamentare di questa Capitaneria di Porto, adottare specifiche

prescrizioni rivolte alla tutela dei bagnanti che accedono alla darsena di Levante del porticciolo di Monterosso al Mare;

ORDINA

ARTICOLO 1 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1.1 Durante la “stagione balneare”, i cui limiti temporali dal 1° maggio al 30 settembre sono fissati dalle vigenti linee guida regionali, nella zona di mare denominata “darsena di levante”, come meglio individuata nella planimetria in allegato alla presente Ordinanza, è consentita unicamente la balneazione.

1.2 A cura del Concessionario, lo specchio acqueo di cui sopra, è segnalato in conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

2.1 La balneazione è permanentemente VIETATA nel canale d’accesso al porticciolo e nella darsena di ponente.

ARTICOLO 3 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 A cura del concessionario, la zona di mare di cui al comma 1 del precedente articolo 1, deve essere delimitata, mediante idoneo **cavo tarozzato galleggiante**, saldamente collegato ai punti A e B di cui all’allegato stralcio planimetrico e ancorato al fondale. Nelle ore diurne, detto cavo, deve essere segnalato **con boe forate di colore rosso e arancione alternate e, nelle ore notturne, con boe luminose, di colore giallo, ad intervallo di 5 metri**.

3.2 Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, le manovre di ingresso/uscita dal porticciolo dovranno essere effettuate alla velocità minima di sicurezza, tale da non generare moti ondosi potenzialmente rischiosi per la sicurezza dei bagnanti che accedono nella cd. “darsena di Levante”.

3.3 In caso di assenza, anche temporanea, dei suddetti segnalamenti e delimitazioni, la balneazione rimane tassativamente **VIETATA** fino al ripristino degli stessi;

3.4 I segnalamenti e le delimitazioni di cui al presente articolo sono sempre interdetti all’ormeggio di qualsiasi unità.

ARTICOLO 4 SEGNALAZIONE LIMITE ACQUE SICURE

4.1 Il concessionario dovrà segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto.

4.2 Il limite di tali acque sicure (**metri -1,30**) deve essere segnalato mediante

l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 5, saldamente ancorati al fondale;

4.3 È obbligo del gestore di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti a carattere temporaneo o permanente (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti).

ARTICOLO 5

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 Dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 09.00 alle ore 19.00, il Concessionario dovrà assicurare il servizio di salvamento con almeno una postazione di salvataggio, completa di natante a remi, di colore rosso, e relativi presidi di sicurezza.

ARTICOLO 6

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: PRESCRIZIONI PER LE POSTAZIONI DI SALVATAGGIO

6.1 Nei periodi di cui al precedente articolo 5, il concessionario dovrà predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese), indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola.

6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con le seguenti modalità:

6.2.1 Una postazione di salvataggio ben visibile sopraelevata di **almeno metri 1,60** dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento. Detta postazione deve essere collocata in posizione possibilmente centrale, o comunque idonea a consentire la sorveglianza del tratto di mare e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presidiata costantemente da almeno **un assistente bagnante marittimo** munito di idoneo brevetto in corso di validità, custodito presso la struttura balneare e rilasciato dalle società di salvamento riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

6.2.2 Il Concessionario è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.

6.2.3 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

6.2.4 Mantenere in perfetta efficienza, in prossimità della postazione di salvataggio, un idoneo natante a remi, posto nelle vicinanze della battigia, che non può essere destinato ad altri usi, colorato in rosso, e recante la dicitura **"SALVATAGGIO"** completo di scalmiere, remi, un mezzomarinaio o gaffa ed ancora e munito di salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante la

postazione di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata **obbligatoriamente** libera.

6.2.5 In posizione ben visibile e comunque all'interno della concessione demaniale deve essere issata:

6.2.5.1 BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

6.2.5.2 BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine, o temporanea assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti. In tal caso deve essere data ampia divulgazione agli utenti attraverso i diffusori sonori delle strutture balneari e, nel caso di assenza, per cause di forza maggiore, dell'assistente bagnanti marittimo, il titolare della struttura balneare deve dare immediata comunicazione all'Autorità Marittima e ripristinare nel più breve tempo possibile il servizio di salvataggio.

6.2.5.3 BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone dal titolare o dal responsabile dell'organizzazione del servizio.

Sul pennone, nonché all'ingresso della struttura balneare deve essere affissa, adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano ed inglese) indicante, il significato delle bandiere.

6.2.6 Presso la medesima postazione di salvataggio deve essere perfettamente integro, funzionante e pronto all'impiego, il seguente materiale:

6.2.6.1 un binocolo;

6.2.6.2 un paio di pinne (di misura adeguata);

6.2.6.3 un fischietto;

6.2.6.4 una maschera subacquea;

6.2.6.5 le bandiere di segnalazione previste dall'art. 6.2.5

6.2.7 Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno **25 metri**. Inoltre deve essere posizionata sulla battigia una fune di salvataggio di **metri 200** tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo.

6.2.8 Eventuali zone abitualmente soggette a situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti a carattere temporaneo o permanente (come ad esempio: buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, scogliere semisommerse, mulinelli d'acqua, vortici, correnti ascendenti e/o discendenti), il concessionario è obbligato a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare e gli adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

ARTICOLO 7

SERVIZIO DI SALVATAGGIO: PRESCRIZIONI PER ASSISTENTI BAGNANTI

7.1 L'assistente bagnanti marittimo deve essere impiegato esclusivamente per il servizio di

salvataggio e **non può essere destinato ad altre attività.**

- 7.1.1 L'assistente bagnanti marittimo deve inoltre: indossare una maglietta di colore rosso, con la scritta "**SALVATAGGIO**";
- 7.1.2 tenere un comportamento corretto, vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il titolare, o gestore, **all'Autorità marittima tutti gli incidenti** che si verifichino sugli arenili ed in acqua;
- 7.1.3 stazionare costantemente durante l'orario di servizio, nella postazione di salvataggio o sulla battigia, nonché in acqua, con il natante a remi adibito al salvataggio, ogni qual volta l'affluenza dei bagnanti lo renda opportuno.

ARTICOLO 8 PRESIDIO SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO

- 8.1 Il concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente guanti monouso latex free di misure varie, disinfettante a base di clorexidina 0.05 %, pacchetti di garze sterili 10x10, rotoli di bende orlate da 5 cm. e 10 cm., rotolo di cerotto da 2,5 cm., confezione di cerotti;
 - un pallone di ventilazione auto espansibile corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
 - sistema barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo *pocket mask*);
 - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg. 1,000);
 - riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
 - mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;
 - buste ghiaccio istantaneo monouso, coperta isotermica, forbici, laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";
 - opuscolo con istruzioni sul modo di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio "118".

Il materiale di primo soccorso deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, **presso un idoneo locale, di facile accesso adibito solo a pronto soccorso, riportante la croce rossa e l'indicazione "punto di primo soccorso"**. All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

ARTICOLO 9 SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI

9.1 È data facoltà al concessionario di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto agli artt. 5-6-7, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile è costituito dalla coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

In caso di presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore **non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto**, in tal caso, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

ARTICOLO 10

DISCIPLINA PARTICOLARE PER LE STRUTTURE IN CONCESSIONE

10.1 Il concessionario dovrà porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.

10.2 Gli stessi hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei.

10.3 Il Concessionario dovrà essere dotato di idonea sistemazione antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 11

MANLEVA

11.1 L'Autorità Marittima è manlevata da ogni responsabilità per danni comunque connessi allo svolgimento delle attività in parola, anche se non derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza.

ARTICOLO 12

PUBBLICITÀ

12.1 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/la-spezia ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 – nonché mediante affissione all'albo del Comune di Monterosso al Mare oltre che mediante opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

13.1 La presente ordinanza deve inoltre essere affissa all'ingresso del Circolo Velico in formato leggibile (**70 x 100 cm**) ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

Tutte le precedenti disposizioni/ordinanze in contrasto con la presente ordinanza sono da

intendersi abrogate.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

